

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0**OGGETTO**

Con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 143 del 22 giugno scorso del decreto 4 maggio 2018 vengono fornite le indicazioni per ottenere il **credito di imposta per la formazione 4.0** così come previsto dalla Legge di Bilancio 2018.

L'incentivo è finalizzato a supportare l'acquisizione di competenze sulle tecnologie 4.0 ed è **destinato a tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017.**

**CHI PUO'
UTILIZZARLO**

Il credito di imposta potrà essere riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Il credito d'imposta non si applica alle "imprese in difficoltà", così come definite dall'articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Potranno usufruire del credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze relative alle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0:

- a) big data e analisi dei dati;
- b) cloud e fog computing;
- c) cyber security;
- d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
- e) prototipazione rapida;
- f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- g) robotica avanzata e collaborativa;
- h) interfaccia uomo macchina;
- i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- l) internet delle cose e delle macchine;
- m) integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività di formazione nelle tecnologie elencate sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, sia rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili.

<i>SPESE AMMISSIBILI</i>	<p>Sono ammissibili al credito d'imposta le sole spese relative al personale dipendente (personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e in apprendistato a condizione che le attività dell'apprendista siano relative alle competenze nelle tecnologie sopra descritte) impegnato come discente, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.</p> <p>Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 (vendita e marketing; informatica; tecniche e tecnologie della produzione) e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente</p> <p>La formazione potrà dunque essere erogata da personale interno all'azienda (come sopra citato) o da soggetti esterni qualificati, ossia "soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37".</p>
<i>BONUS CONCEDIBILE</i>	<p>Il credito d'imposta è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Il credito d'imposta formazione 4.0 è un aiuto di Stato e dunque sottoposto a precisi limiti di cumulo nel caso di fruizione congiunta con altre misure agevolative, qualificate come aiuti di Stato.</p>
<i>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</i>	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.</p>
<i>COME SI OTTIENE IL BONUS</i>	<p>L'utilizzo del credito avviene tramite il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, utilizzando un codice tributo che sarà comunicato dall'Amministrazione finanziaria.</p> <p>Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata e sussiste l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.</p>
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, commi 46 – 56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205. • Decreto 4 maggio 2018 pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 143 del 22 giugno 2018.
<i>INFO</i>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Alessandro Falsini – cell. 338/3859599 - email: falsini@confimiromagna.it</i>) (<i>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it</i>) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per erogare il servizio di predisposizione della pratica di accesso al credito di imposta.</p>